

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
UFFICIO PER LA PREVENZIONE INCENDI E RISCHIO INDUSTRIALE**

(Chiarimento)
PROT. n° 0007293

Roma, 10 giugno 2016

OGGETTO: Autosalone: richieste chiarimenti.

Si riscontra il quesito pervenuto con la nota a margine indicata, concordando con il parere espresso al riguardo da codesta Direzione Regionale.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito pervenuto dal Comando VVF di XXX relativo alla corretta definizione delle norme o criteri tecnici applicabili del caso di un'attività di esposizione e vendita di motoveicoli, classificata al punto 69/B dell'allegato al DPR 151/2011.

Nel merito si ritiene applicabile il parere espresso dallo scrivente ufficio nel quesito n. 823 del 2013, ad ogni buon fine allegato in copia.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto ufficio

Quesito n. 823 del 2013

Si trasmette il quesito proposto da un professionista volto a chiarire la normativa di prevenzione incendi applicabile agli autosaloni in funzione della superficie e/o numero di posti auto.

Fermo restando l'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi degli autosaloni di superficie lorda superiore a 400 m² (punto 69 DPR 151/2011), si ritiene che le disposizioni di prevenzione incendi applicabili non siano quelle contenute nel DM 27/07/2010. Ciò in quanto le disposizioni del DM 01/02/1986, ad oggi vigenti, sono specificamente riferite agli autosaloni con capienza superiore a 30 autoveicoli. Escludendo l'applicazione del DM 27/07/2010 ad autosaloni di dimensione maggiore si ritiene a maggior ragione che tale decreto non disciplini la realizzazione di autosaloni con capienza fino a 30 autoveicoli (e superficie lorda superiore a 400 m²), risultando evidenti, in caso contrario, difformità alla regola tecnica che invece costituiscono il normale standard realizzativo (es. comunicazione tra autosalone ed officina meccanica annessa, non consentita ai sensi del punto 2.1 lettera b) del DM 27/07/2010).

Ciò premesso, salvo diverso avviso di codesta Direzione Centrale, è intenzione dello scrivente fornire indicazioni in tal senso ai Comandi provinciali della Lombardia, precisando che gli autosaloni di superficie lorda superiore a 400 m² sono disciplinati dalle specifiche disposizioni del DM 1/02/1986 (capienza oltre 30 autoveicoli) ovvero di principi generali di prevenzione incendi (capienza fino a 30 autoveicoli), conformemente al parere espresso da codesto Ufficio con la nota prot. n. P584 del 25/03/1997.

Parere del Comando

La ditta XXX XXX ha richiesto a questo Comando un'istanza di valutazione del progetto di un salone di esposizione e vendita di moto, attività rientrante al punto 69/B del D.P.R. 151/2011.

Il progettista ha redatto il progetto seguendo i criteri generali di prevenzione incendi indicati nel D.M. 10 marzo 1998, precisando che, non essendo presenti all'interno dell'attività moto in numero superiore a 90 unità, si applicano i normali criteri di sicurezza come indicato nella nota del Ministero dell'Interno prot. n. P584/4108 del 25/03/1997.

Questo Comando è del parere che la suddetta attività, consistendo in un salone di esposizione e vendita di moto con superficie lorda superiore a 400 mq, rientri nel campo di applicazione del D.M. 27 luglio 2010.

Di quanto sopra si chiede a codesta Direzione un parere circa la corretta interpretazione della normativa allegando alla presente copia del progetto inoltrato a questo Comando unitamente alle osservazioni formulate dal richiedente.

(Si omettono gli allegati. N.d.R.)